



**Studio Notarile
Tassinari & Damascelli**

Repertorio n. 43332 Raccolta n. 27811

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventotto febbraio duemilaventicinque.
In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- FABBRI Cristian, nato a Forlì (FO) il giorno 28 marzo 1970, domiciliato per la carica ove *infra*, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della società, costituita in Italia, "**HERA S.P.A.**" con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilonicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04245520376, R.E.A. numero BO-363550, aderente al Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208, in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2025, cui si fa riferimento.

Detta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO
E' costituita da HERA S.P.A. una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "**HERAcquamodena S.r.l.**".

ART. 2) SEDE
La sede della società è fissata in Bologna (BO).
Ai soli fini dell'art. 111 *ter* disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

ART. 3) DURATA
La società avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) ORGANO AMMINISTRATIVO
Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà gestita e amministrata da un Amministratore unico, che dura in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nella persona di GELLI Paolo, nato a Carpi (MO) il giorno 17 ottobre 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale GLL PLA 80R17 B819G, il quale ha preventivamente

Reg.to a Bologna
il _____
n. _____
Serie _____
euro _____

accettato la carica, presentando dichiarazione - che resta acquisita agli atti sociali - circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'eventuale compenso dell'organo amministrativo verrà stabilito con successiva decisione dei soci.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto e versato in denaro dall'unico socio in data odierna come subito appresso indicato.

La parte comparente dichiara che il versamento della somma rappresentante l'intero capitale sociale avviene mediante deposito del corrispondente importo presso me notaio, a mezzo un bonifico bancario, la cui copia si allega al presente atto **sub A**).

Di detto deposito dovrà farsi annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui all'art. 6 l. n. 64 del 1934.

La parte comparente conferisce a me notaio incarico di consegnare detta somma a GELLI Paolo, nella sua qualità di Amministratore unico, mediante uno o più assegni circolari intestati alla società qui costituita, ovvero mediante bonifico su conto corrente intestato alla stessa società se sarà così richiesto dall'Amministratore unico della società, una volta intervenuta l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

ART. 6) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

Le norme relative al funzionamento della società sono stabilite nei patti sociali, che vengono approvati dall'unico socio nel testo che si allega al presente atto **sub B**).

La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe, e quanto altro previsto dall'art. 3 dello statuto sociale, sopra allegato.

ART. 7) PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

ART. 8) DICHIARAZIONI FISCALI

La parte comparente dichiara che, in relazione al presente

atto, sono dovuti:

- l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento);
- l'imposta di bollo nella misura di euro 156 (centocinquantasei), ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis 1, n. 1), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
- i diritti di segreteria per il Registro delle Imprese nella misura di euro 90 (novanta), ai sensi del n. 1.2, Tabella A, allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012;
- il diritto annuale alla Camera di Commercio nella misura di euro 120 (centoventi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 4, l. n. 580 del 1993 e del d.m. Sviluppo economico 12 marzo 2020.

ART. 9) PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

ART. 10) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 11) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, ammontanti approssimativamente a euro 595,50 (cinquecentonovantacinque virgola cinquanta), sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore 12.15

F.ti Cristian Fabbri - DOMENICO DAMASCELLI

Allegato A) al N. 43332/27811 di Rep.

Telemaco		Esito			25/02/2025 09:14:26		
UNICREDIT SPA		PIAZZA GAE AULENTI, 4			20154	MI	
CIB OPERATIONAL BRANCH MILANO		Viale Berti Pichat, 2/4			40127 BOLOGNA	BO	
Azienda HERA S.P.A.		Divisa Conto: EUR					
EC1 000002879093		Riferimento Estratto Conto:					
Nr Prog.	Codice Univoco	Causale / Descrizione esito			Data esito	Importo	
Codice e descrizione creditore		Coordinate Bancarie			Tipo e Codice Rif.		
Note					Numero Assegno		
Valuta Ordinante	Valuta Benef.	Val. Benef. Esito	Data Ordine	Data Addebito	Data Esecuz.	Data Esecuz. Esito	Urgente
Tipo riferim. pag.	Codice riferimento pagamento	Anomalia	Stornato	Spese	Commissioni	Penali	

1 5010-2500123689 48A Bonifico Bancario pagato 25/02/2025 -10.000,00
 STUDIO NOTARILE TASSINARI E DAMASCE IT39E0508021000CC0000605681
 Per HERA S.P.A. vers.cap.socialecostituendaHERAacquamodenaSRL
 COSTITUZIONE 18/02/25

1101250560040622	25/02/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/02/2025	25/02/2025	<input type="checkbox"/>	0,00
------------------	------------	--------------------------	--------------------------	------------	------------	--------------------------	------

Stolba

[Signature]

Nr Effetti	Spese		Capitale		Totale	Valuta
	Importo	Valuta	Importo	Valuta		
1	0,00		-10.000,00		-10.000,00	

Versione: 08.09.12a - Codice Utente: MROSSI Pagina: 1

Allegato B) al N. 4332/27811 di Rep.**STATUTO****Articolo 1 Denominazione**

- 1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale "HERAcquamodena S.r.l."
- 1.2 La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza segni di interpunzione o spazi tra le parole.

Articolo 2 Sede e domicilio dei soci

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2.2 La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.
- 2.3 Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine espressamente comunicati dagli interessati alla Società.

Articolo 3 Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe.
- 3.2 La Società può assumere agenzie, mandati e contratti di distribuzione in genere, anche nelle forme innovative, utili al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3.3 La Società può inoltre assumere, direttamente o indirettamente, a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività previste dal D. Lgs n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), della sollecitazione del pubblico risparmio, dell'esercizio professionale delle attività previste dagli artt. 11 e 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e delle attività per legge riservate. Quanto consentito può essere svolto sia in Italia sia all'estero.
- 3.4 La Società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e, comunque, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, con particolare riferimento a operazioni di finanziamento, di locazione finanziaria e "factoring", nonché la gestione sia diretta sia indiretta delle attività previste mediante l'assunzione di appalti.



- 3.5 Quando particolari circostanze lo richiedano, l'organo amministrativo può, infine, disporre il rilascio di fidejussioni e concedere garanzie anche a favore di terzi, purché nell'interesse della Società.
- 3.6 Sono escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 4 Durata

- 4.1 La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 Capitale sociale - Quote di partecipazione

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.
- 5.3 Le modalità di circolazione e trasferimento delle quote sono disciplinate dalla legge. Le quote sono indivisibili in sede di circolazione.
- 5.4 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in danaro.
- 5.5 A eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti sia in natura che in danaro; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.
- 5.6 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.
- 5.7 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- 5.8 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 6 Finanziamenti dei Soci

- 6.1 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 del codice civile e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.
- 6.2 I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato

Articolo 7 Unico socio

- 7.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2470 del codice civile., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
- 7.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- 7.3 L'unico socio o colui che cessa di esser tale può provvedere alla pubblicità sopra prevista.

Articolo 8 Soggezione ad attività di Direzione e Controllo

- 8.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Articolo 9 Trasferimenti e Prelazione

- 9.1 I soci hanno diritto di prelazione pro-quota sulle quote che altri soci intendono cedere in tutto o in parte.
- 9.2 A tale scopo, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà darne preventiva comunicazione a tutti gli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando l'identità dell'acquirente, il prezzo pattuito ed ogni altra condizione del contratto di vendita. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione, con il medesimo mezzo, al socio che intende alienare e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, accertato che tutti i soci aventi diritto abbiano ricevuto la predetta comunicazione, che per tutti sia decorso il termine di 30 (trenta) giorni e che sia stato tempestivamente esercitato il diritto di prelazione da parte di coloro che lo hanno esercitato, dà comunicazione a tutti i soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di quali tra loro abbiano validamente esercitato il predetto diritto. A questi ultimi compete, sulle eventuali quote poste in vendita e non prelazionate, una facoltà di accrescimento del proprio diritto di prelazione proporzionale alle quote rispettivamente possedute, incluse quelle per le quali è stata esercitata la prelazione, da esercitare nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 9.3 Le quote non prelazionate nei termini indicati sono trasferibili a terzi, a condizioni e prezzo non inferiori a quelli comunicati, salvo quanto disposto dal successivo articolo.
- 9.4 Ai fini del presente Statuto, per trasferimento, cessione o alienazione si intende qualunque negozio in forza del quale consegua direttamente o indirettamente il risultato di trasferire, in tutto o parte, la proprietà, la nuda proprietà delle quote sociali o diritti reali sulle stesse ovvero di attribuire diritti di contitolarietà su tali quote.

Articolo 10 Gradimento

- 10.1 Il trasferimento a terzi delle quote non prelazionate ai sensi del precedente articolo è inefficace nei confronti della Società ove questo non abbia ottenuto il preventivo gradimento dell'Assemblea dei Soci, espressasi a maggioranza semplice sulla base, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, del codice civile, delle caratteristiche tecniche, economiche, e finanziarie dell'acquirente.
- 10.2 L'Assemblea deve pronunciarsi, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo precedente.
- 10.3 In caso di mancato pronunciamento dell'Assemblea, il gradimento si intende negato.
- 10.4 Ai soci spetta il diritto di recesso unicamente qualora il gradimento venga richiesto e sia effettivamente negato.

Articolo 11 Recesso del socio

- 11.1 Le modalità ed i termini del diritto di recesso, che spetta nei casi di legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e, in difetto, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della Società per azioni.

Articolo 12 Decisioni dei soci

- 12.1 Le decisioni dei soci, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci.
- 12.2 L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 12.3 Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'amministratore unico o degli amministratori che compongono il Consiglio di amministrazione e la durata della sua/loro carica;
 - c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e/o del revisore;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - f) le decisioni circa il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 13 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

- 13.1 Fermo quanto previsto al successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 13.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fax o posta elettronica), fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
- 13.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo articolo del presente Statuto.
- 13.4 Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 13.5 La risposta, da inviare alla sede sociale o ad altro indirizzo indicato nella proposta di decisione, deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata un'astensione.
- 13.6 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e, se nominati, sindaci e/o revisore indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti e il capitale da ciascuno rappresentato;
 - la data in cui si è formata la decisione;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
- 13.7 Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro.

Articolo 14 Deliberazioni Assembleari

- 14.1 Qualora le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

Articolo 15 Convocazione dell'Assemblea



- 15.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.
- 15.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.
- 15.3 Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax o comunicazione e-mail presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica indicati dal socio consenziente.
- 15.4 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione:
- a) del luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica,
 - b) del giorno ed ora della riunione nonché dell'elenco delle materie da trattare;
 - c) delle altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
- 15.5 Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la precedente Assemblea vada deserta. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
- 15.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 Assemblea

- 16.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Ai sensi degli art. 2478 bis Codice civile, essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.
- 16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

- 16.3 Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
- 16.4 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 17 Funzionamento dell'Assemblea

- 17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero dall'Amministratore Delegato, oppure da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, da lui nominati tra i soci od anche tra i dipendenti della Società.
- 17.2 Al Presidente dell'Assemblea competono pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, di constatarne la regolare e valida costituzione, nonché il numero dei deliberanti, di dirigere e regolare la discussione, di stabilire le modalità delle votazioni e di dare atto dei relativi esiti.
- 17.3 Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
- 17.4 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci e del voto espresso dai medesimi.
- 17.5 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in ordine alla decisione dei soci. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 17.6 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
- 17.7 Le Assemblee – ove di volta in volta così deciso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico – possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 31 del presente Statuto

Articolo 18 Amministrazione

- 18.1 L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti, secondo la deliberazione di nomina dell'Assemblea dei soci.
- 18.2 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Gli Amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

- 18.4 L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo, che può essere determinato o indeterminato, stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, e può essere revocato dai soci in qualunque momento ed è rieleggibile.
- 18.5 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.
- 18.6 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, nel caso di Organo Amministrativo composto da una pluralità di membri, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.
- 18.7 Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Organo Amministrativo ed i soci devono provvedere all'elezione di un nuovo Organo Amministrativo.

Articolo 19 Consiglio di Amministrazione

- 19.1 Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, le decisioni possono essere adottate:
- a) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Nel testo della decisione dovrà essere indicato il termine per la conclusione del procedimento. La decisione assumerà la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori da uno qualsiasi degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società; ovvero
 - b) mediante delibera consiliare assunta con la maggioranza prevista al successivo articolo.

Articolo 20 Funzionamento del Consiglio

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un Amministratore Delegato o di almeno un terzo dei membri del Consiglio o, infine, del Collegio Sindacale.
- 20.2 La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con telefax o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedirsi

almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio e, se nominati, a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale e al revisore.

- 20.3 In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata o via fax o per posta elettronica da spedirsi ai medesimi almeno il giorno prima dell'adunanza.
- 20.4 Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo.
- 20.5 Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e, se esistenti, tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.
- 20.6 Il segretario, anche non consigliere o non socio, viene designato di volta in volta dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del consiglio.

Articolo 21 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 21.2 La riunione è presieduta da Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal consigliere designato a maggioranza degli intervenuti.
- 21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza purché sussistano le condizioni di cui all'Articolo 31 del presente Statuto.

Articolo 22 Poteri del Consiglio

- 22.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea.
- 22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile.
- 22.3 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 23 Compensi degli amministratori

- 23.1 I compensi spettanti a consiglieri sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.
- 23.2 Il compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.



23.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.4 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 24 Rappresentanza

24.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

24.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, laddove nominato, al Vice-Presidente, nonché, per le materie oggetto di delega, all'Amministratore delegato, se nominato.

Articolo 25 Organo di Controllo e Revisione legale

25.1 I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore, iscritto nell'apposito registro.

25.2 La nomina del collegio sindacale o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 codice civile.

25.3 Nel caso in cui la Società nomini un Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i cui membri sono scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

25.4 La nomina dell'organo di controllo è riservata ai soci, che ne determinano competenze e poteri.

25.5 La revisione legale dei conti della Società può essere esercitata da un Revisore legale o da una Società di Revisione, iscritti nell'apposito registro ovvero dal Collegio Sindacale a seconda di quanto stabilito dai soci nell'atto di nomina.

25.6 Il corrispettivo del Revisore o del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo Ufficio.

25.7 Sia per il Collegio Sindacale sia per il Revisore, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.8 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale, ove nominato, si tengano per teleconferenza o videoconferenza purché sussistano le condizioni di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Articolo 26 Bilancio e utili

26.1 L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convocando l'Assemblea per la sua approvazione.

26.3 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente sarà ripartito fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

26.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dai soci che ne deliberano la distribuzione.

26.5 Il diritto al pagamento dei dividendi la cui distribuzione sia stata deliberata ai sensi del paragrafo precedente si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni.

Articolo 27 Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e viene in tali casi liquidata secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 28 Riunioni a distanza

28.1 In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

28.2 In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, che si considera tenuta presso la sede legale della Società.

28.3 Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Articolo 29 Foro Competente

29.1 Tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la Società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro del luogo in cui ha sede la Società.

Articolo 30 Rinvio

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..
Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.